

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

Città Metropolitana di Catania

P. IVA e C.F.: 00291090876

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 2 DEL 28/02/2018

(Prop. N° del)

ALBO

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA QUALIFICAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI STORICI – APPROVAZIONE.

L' anno Duemila DICIOTTO il giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 19,00 e segg., nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio in seduta non urgente.

Alla seduta di inizio, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1. RAITI FRANCESCO	X	=	9. PUGLISI ANTONINO	X	=
2. MONFORTE SALVATORE	X	=	10. CAVALLARO SAMUELE	=	X
3. SAVOCA PAOLO	=	X	11. EMMI GIACINTO	X	=
4. CAGGEGI ADRIANA	X	=	12. RUSSOTTI STEFANIA	=	X
5. PAPA DANIA	X	=			
6. ROMEO GIOVANNA	X	=			
7. MERCIA FEDERICA	=	X			
8. SUSINNI CONCETTA	X	=			

TOTALE PRESENTI N° 8

TOTALE ASSENTI N° 4

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Tumminello Antonio - Il Presidente Sig. Raiti Francesco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Ai lavori consiliari presenziano, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n° 7/1992, come modificato dalla L.R. n° 26/1993, il Sindaco Camarda Antonino, il Vice Sindaco Randazzo Ninfa Irene e gli Assessori Giannetto Filippo e Ferrara Alessandro.

Il Sindaco, spiega le motivazioni della proposta e le finalità che sono quelle di valorizzare edifici commerciali storici contraddistinti da un marchio che li caratterizzi a cui possono essere applicati agevolazioni e benefici - con la proposta in questione si vuole creare solo l'albo di tali esercizi.

Entra in aula il consigliere Russotti. Presenti 9 consiglieri.

Successivamente si passa alla votazione sul regolamento.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Regolamento per la qualificazione, tutela e valorizzazione degli esercizi commerciali storici – Approvazione”

Riconosciuta la proposta in esame meritevole di approvazione;

Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle LL. RR. n° 48/1991 e n° 30/2000;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1. Di approvare** la proposta di deliberazione ad oggetto “Regolamento per la qualificazione, tutela e valorizzazione degli esercizi commerciali storici – Approvazione”.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

addi 21/2/18

OGGETTO : REGOLAMENTO PER LA QUALIFICAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI STORICI – APPROVAZIONE.

Proponente: Il Sindaco e/o Il Presidente del C.C.
Alte e/o I Consiglieri L'Ufficio Redigente: L'Ufficio Alte

Premesso che:

- il Comune di Castiglione di Sicilia, in attuazione dei propri programmi di promozione e sviluppo economico del proprio territorio ed in coerenza con i principi del D.lgs. 31.3.1998 n.114 intende favorire con azioni concrete, negli ambiti di sua competenza, gli esercizi commerciali ed artigianali di tipo tradizionale che costituiscono una risorsa preziosa per la città, in quanto testimonianza della più nobile tradizione imprenditoriale e commerciale che fin dalle origini ha contraddistinto la nostra comunità;

- per l'elevato livello di professionalità che i "negozi storici" offrono ai consumatori, proprio a motivo della pluriennale esperienza maturata, l'iniziativa risulta anche pienamente coerente con i principi della qualità e dell'identità territoriale, a cui si ispira, nel suo complesso, il programma di sviluppo economico di questa Amministrazione, confermando il riconoscimento della funzione commerciale come prezioso veicolo di progresso socio-economico oltre che di promozione turistica del nostro Comune.

Dato atto che:

- l'individuazione delle "botteghe storiche" e degli esercizi tradizionali mira sia ad incoraggiare la sopravvivenza ed il consolidamento, nel tempo, delle imprese del settore, nell'interesse anche delle future generazioni, sia a promuoverne l'immagine e la conoscenza anche fuori dei confini comunali.

Ritenuto che, al fine di dare attuazione a quanto sopra, appare necessario adottare specifico regolamento comunale che disciplina la fattispecie

Visto lo schema di Regolamento per la qualificazione, tutela e valorizzazione degli esercizi commerciali storici che si compone di nr. 18 articoli e che come allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

SI PROPONE

- 1) **Di approvare**, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, il "**Regolamento Comunale per la qualificazione, tutela e valorizzazione degli esercizi commerciali storici**", come da testo allegato che si compone di nr. 18 articoli.

Proposta di deliberazione – Reg. n. _____ del _____

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole/~~contrario~~ per i seguenti motivi: _____


Li 22/2/2018

Il Responsabile del Servizio

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole/~~contrario~~ per i seguenti motivi: _____

Li 22/2/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SETTORE N. 4

SPORTELLO UNICO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - AGRICOLTURA

SPORT - AUTOPARCO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA QUALIFICAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ESERIZI COMMERCIALI STORICI

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° del .
In vigore dal

INDICE

- Art. 1 Finalità ed obiettivi
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Requisiti delle botteghe storiche
- Art. 4 Individuazione delle botteghe storiche
- Art. 5 Status di "bottega storica"
- Art. 6 Albo Comunale delle botteghe storiche
- Art. 7 Sezioni dell'Albo
- Art. 8 Domanda di iscrizione all'Albo
- Art. 9 Marchio
- Art. 10 Gestione dell'Albo
- Art. 11 Cancellazione dall'Albo
- Art. 12 Subingresso in locali iscritti all'Albo
- Art. 13 Agevolazioni e benefici
- Art. 14 Condizioni e vincoli
- Art. 15 Comitato comunale
- Art. 16 Controlli
- Art. 17 Monitoraggio
- Art. 18 Entrata in vigore

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. Ferme restando le competenze dello Stato e della Regione in materia di tutela dei beni di interesse storico, artistico ed archeologico, il Comune, attraverso il presente Regolamento, in attuazione dei programmi di sviluppo economico e degli obiettivi inerenti il proprio territorio, intende salvaguardare, promuovere, valorizzare e sostenere gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, che hanno un intrinseco valore storico, documentario e architettonico e che costituiscono, quindi, una risorsa preziosa per la Città, anche sotto il profilo dell'attrattività turistica, in quanto testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della più nobile tradizione imprenditoriale e mercantile locale.
2. Gli esercizi di cui al comma 1, agli effetti del presente regolamento vengono definiti, "botteghe storiche".
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, alle botteghe storiche ed ai soli esercizi commerciali ed artigianali classificati e compresi all'interno del perimetro Comunale come delimitato dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni relative alla tutela e alla qualificazione delle botteghe storiche, si applicano alle seguenti categorie di attività, purchè in esercizio alla data di approvazione del presente Regolamento e quando abbiano i requisiti di cui al successivo art. 3:
 - esercizi commerciali di vicinato, con superficie di vendita fino a mq. 250 e medie strutture di vendita;
 - esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - esercizi ricettivi;
 - laboratori artigianali, che svolgono attività di produzione o di servizio, purchè siano aperti al pubblico, per la vendita diretta dei propri prodotti, o per la prestazione di servizi.
2. In deroga a quanto previsto al 1° comma, su parere favorevole del Comitato comunale di cui al successivo art. 15, i riconoscimenti e le agevolazioni previste dal regolamento potranno essere estese anche ad altre categorie di attività, quando si tratti di locali di particolare pregio storico, per i quali sussistano i requisiti di cui al successivo art.3

Art. 3

Requisiti delle botteghe storiche

1. Ai fini del presente regolamento, sono qualificati come "botteghe storiche" gli esercizi commerciali, ricettivi ed artigianali, ubicati nel Comune, quando ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - a) i locali in cui operano e/o i relativi arredi presentino elementi di particolare pregio architettonico e/o siano di particolare interesse storico, documentario o culturale;
 - b) esercitino la medesima attività da almeno 40 anni, nella stessa sede, anche se con denominazioni, insegne o gestioni diverse, purchè siano state mantenute, nel tempo, le caratteristiche originarie.
2. Agli effetti dell'applicazione del comma precedente, il periodo di 40 anni decorre dalla data di rilascio della licenza o autorizzazione di primo insediamento e deve essere maturato alla data della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo comunale di cui al successivo art. 6.

3. In deroga al primo comma, lo status di "bottega storica" può essere riconosciuto, su parere favorevole del Comitato di cui al successivo art.15, anche ad esercizi operanti da meno di 40 anni, quando si tratti di attività di rilevante interesse ambientale per il mantenimento o consolidamento delle tradizioni economiche e culturali e dell'immagine della Città, anche in relazione alla loro specifica ubicazione
4. In particolare, la deroga di cui al comma precedente può essere concessa alle seguenti categorie d esercizi:
 - esercizi ubicati in edifici storici;
 - esercizi di particolare pregio artistico, architettonico o documentario;
 - esercizi specializzati nella commercializzazione dei prodotti tipici locali;
 - ~~esercizi che vantino una tradizione di particolare prestigio costituente un elemento di richiamo~~ per i consumatori, anche al di fuori del territorio comunale;
 - esercizi citati in pubblicazioni e guide turistiche di rilievo almeno regionale, come mete consigliate per gli acquisti di qualità.
5. Per ottenere la deroga di cui sopra, è comunque necessario che gli esercizi siano presenti nel tessuto economico del Comune da un tempo sufficientemente lungo e, in ogni caso, non inferiore a dieci anni.

Art. 4

Individuazione delle botteghe storiche

1. Il Comune provvede all'individuazione e alla esatta catalogazione delle botteghe storiche, attraverso la raccolta e la verifica delle domande di iscrizione all'Albo comunale di cui al successivo art. 6
2. Collateralmente, e al fine di integrare il relativo elenco, può procedere a:
 - rilevazioni dirette, promosse d'ufficio;
 - acquisizione delle eventuali segnalazioni spontanee delle organizzazioni del commercio e dei consumatori.
3. Un primo elenco di esercizi idonei al riconoscimento della qualifica di "bottega storica" è comunque individuato, in sede di istituzione dell'Albo, dal Comitato comunale di cui al successivo art. 15.
4. Per gli esercizi per i quali vengano rilevate, attraverso gli strumenti di cui ai commi precedenti, le caratteristiche della bottega storica, il Comune informa i titolari sulla possibilità di chiedere ed ottenere l'iscrizione al relativo Albo comunale, al fine di poter beneficiare delle agevolazioni e delle forme di sostegno concesse, con l'impegno al mantenimento delle anzidette caratteristiche, per una durata minima di 5 (cinque) anni.

Art. 5.

Status di "bottega storica"

1. Lo status di "bottega storica" è riconosciuto ai locali iscritti all'albo di cui al successivo articolo 6 e comporta il diritto per il titolare di usufruire di tutte le agevolazioni espressamente previste dal presente regolamento.
2. Non è stabilito alcun limite numerico massimo di esercizi che possono fregiarsi dello status di cui sopra.
3. Lo status di "bottega storica" costituisce un vincolo di mantenimento delle caratteristiche morfologiche delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo, esterno ed interno, come

condizione per usufruire dei benefici e delle agevolazioni previste dal presente regolamento.

4. Sono possibili interventi di restauro conservativo o di rinnovo parziale o totale dell'esercizio, solo se conformi allo stile e alle caratteristiche architettoniche del locale originario, da realizzarsi in base ad un progetto approvato dal Comune.

Art. 6

Albo comunale delle Botteghe storiche

1. Presso la struttura comunale competente per le politiche commerciali, è istituito l'Albo comunale delle botteghe storiche, in cui sono iscritti, su domanda del titolare, da presentare secondo le modalità di cui al successivo art. 8, gli esercizi aventi i requisiti previsti dal precedente articolo 3.
2. L'iscrizione è disposta, sentito il Comitato comunale di cui al successivo articolo 15, con provvedimento del Responsabile della struttura competente.
3. Contro le relative decisioni è ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla data di notifica, ricorso amministrativo al TAR, entro giorni 60 o , in alternativa, entro 120 giorni, al capo dello Stato.
4. L'adesione all'Albo è volontaria e totalmente gratuita per le imprese.
5. Il Responsabile della struttura competente rilascia ai titolari degli esercizi iscritti all'Albo apposito attestato, nel quale è specificata anche la sezione per la quale è stata rilasciata l'iscrizione, fra quelle di cui al successivo art 7.

Art. 7

Sezioni dell'Albo comunale

1. L'Albo comunale delle botteghe storiche è articolato nelle seguenti tre sezioni:
 - **SEZIONE A - esercizi di rilevante valore storico:**
rientrano in questa classe gli esercizi che, oltre a risultare storici in quanto esercitano la medesima attività da almeno 40 anni nella stessa sede, risultano di notevole interesse documentario per quanto attiene alle strutture architettoniche, gli arredi fissi e mobili;
 - **SEZIONE B - esercizi di rilevante interesse:**
rientrano in questa classe le imprese di notevole interesse per la tradizione di esercizio al pubblico, di vendita del medesimo genere merceologico o di rilevante attività artigianale, in quanto operanti nella stessa sede da almeno 40 anni, sebbene gli arredi risultino modificati o di non particolare pregio.
 - **SEZIONE C - esercizi di rilevante interesse ambientale per l'immagine della Città:** rientrano in questa classe le imprese che, seppur operanti da meno di 40 anni, sono meritevoli di tutela e promozione in quanto operano nel rispetto delle tradizioni economiche e culturali o dell'immagine della città, ivi comprese quelle legate alla peculiare localizzazione dell'attività esercitata o quelle che presentano arredi considerati di particolare pregio, o quelle specializzate nella commercializzazione di prodotti tipici locali (tali esercizi dovranno comunque essere presenti nel tessuto economico Comunale da non meno di dieci anni).
2. Qualora un locale abbia i requisiti per l'appartenenza a più sezioni fra quelle di cui al precedente comma 1, l'assegnazione viene effettuata con riguardo alle caratteristiche prevalenti.

Art. 8

Domanda di iscrizione all'Albo

1. La domanda di iscrizione all'Albo, deve essere compilata utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune ed indirizzata al Sindaco, tramite il Protocollo Generale.
2. La domanda deve essere sottoscritta dall'attuale titolare dell'esercizio e controfirmata dal proprietario dell'immobile ove l'esercizio è ubicato, se soggetto diverso, specificando la sezione dell'albo comunale per la quale si richiede l'iscrizione.
3. Per gli esercizi eventualmente ubicati in immobili di proprietà di Amministrazioni Pubbliche, alla domanda va allegato il consenso dell'Amministrazione medesima.
4. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) una relazione illustrativa, in cui siano descritte:
 - le caratteristiche dell'esercizio, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici;
 - le peculiarità architettoniche, di arredo, di servizio che rendono l'esercizio meritevole della qualifica richiesta;
 - b) una scheda documentaria in cui siano indicati:
 - la denominazione dell'esercizio e la specifica dell'attività svolta;
 - la data di prima autorizzazione (o di prima apertura) dell'attività storicamente significativa;
 - la decorrenza dell'attuale gestione;
 - la data, anche approssimativa, a cui risale l'attuale insegna;
 - la data, anche approssimativa, a cui risalgono le attuali strutture architettoniche;
 - la data, anche approssimativa, a cui risalgono gli attuali arredi;
 - una descrizione sintetica dell'attività e delle eventuali connessioni con le attività produttive, culturali e turistiche;
 - la documentazione fotografica a colori che rappresenti in forma esaustiva l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività (mostrando anche la conformazione architettonica dell'edificio, le vetrine e gli arredi);
 - la planimetria dei locali e delle relative pertinenze, almeno in scala 1:50;
 - ogni altra documentazione che si ritenga utile produrre a sostegno della richiesta (estratti di pubblicazioni, libri, articoli, pubblicità, ecc.)
5. Con la domanda, il richiedente dichiara di impegnarsi, in caso ottenga l'iscrizione all'albo, ad accettare integralmente le condizioni e i vincoli di cui al successivo art. 14.
6. Preliminarmente alla sottoposizione al Comitato comunale di cui al successivo art. 15, le domande saranno istruite dalla struttura comunale competente, che provvederà anche a richiedere all'interessato la documentazione mancante, all'acquisizione di informazioni integrative ed all'eventuale effettuazione di sopralluoghi.
7. L'istruttoria si concluderà con la predisposizione di una scheda informativa, con i dati dell'esercizio, da presentare al Comitato comunale di cui al successivo art. 15.

Art. 9

Marchio

1. Il Comune può procedere, anche attraverso l'indizione di un apposito Concorso di idee, alla creazione, promozione e diffusione di un marchio distintivo delle Botteghe, iscritti all'Albo di cui al precedente art. 6, quale strumento di valorizzazione ed identificazione delle attività tutelate.
2. Ogni impresa iscritta all'Albo comunale deve esporre il marchio distintivo dell'Albo stesso e può farne

uso nella propria attività pubblicitaria.

3. Ogni uso del marchio che venga giudicato scorretto da parte dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere del Comitato comunale, comporterà la cancellazione dall'Albo comunale.

Art.10 Gestione dell'Albo

1. L'Albo, con l'elenco delle imprese aderenti, è pubblico.
2. ~~La tenuta dell'Albo comunale è affidata alla struttura comunale competente in materia di regolamentazione delle attività commerciali, che svolgerà tutti i connessi compiti amministrativi e provvederà agli aggiornamenti e alle comunicazioni relative alle modifiche intervenute.~~

Art. 11 Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione è disposta nelle forme di cui al successivo comma 7 oppure d'ufficio quando ricorrano i seguenti casi:
 - a) per uso scorretto del marchio o dell'appartenenza all'Albo;
 - b) per inosservanza delle condizioni e dei vincoli di cui al successivo art. 14;
 - c) per il venir meno, per cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'esercizio, di uno o più dei requisiti di cui al precedente art. 3;
 - d) per cessazione dell'attività commerciale.
2. Nei casi di cancellazione d'Ufficio dall'Albo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dovrà essere preventivamente acquisito anche il parere del Comitato comunale di cui all'art.15.
3. Nei soli casi a) e b) della cancellazione d'ufficio, l'Amministrazione comunale procederà alla richiesta di rifusione di quanto eventualmente percepito indebitamente dal titolare, per l'appartenenza all'Albo comunale.
4. Al momento della cancellazione decadono tutti i benefici offerti dall'Amministrazione Comunale ai titolari degli esercizi e/o ai proprietari dei rispettivi immobili, in base a quanto previsto al successivo art. 13.
5. Dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è data comunicazione agli interessati ai sensi della L.241/90.e s.m.i.
6. Avverso i procedimenti di cancellazione d'Ufficio, è ammesso ricorso gerarchico e/o al TAR, e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di 30, 60 o 120 giorni dalla data di notifica.
7. E' ammessa la cancellazione volontaria dall'Albo comunale, su richiesta dell'interessato (gestore o proprietario) purchè decorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data di iscrizione.
8. Nel caso di rinuncia, prima dei 5 anni dalla data di riconoscimento della qualifica a bottega storica, decadono automaticamente tutti i benefici ottenuti dal Comune, che devono essere rimborsati/pagati con decorrenza dalla data di iscrizione all'Albo comunale.
9. Nel caso di cui al comma 7, il procedimento si chiude con la cancellazione dall'Albo comunale, dell'esercizio, entro 60 gg. dall'inizio del procedimento, dandone informazione ad entrambi gli interessati.

Art. 12

Subingresso in locali iscritti all'Albo

1. In caso di trasferimento della titolarità di un esercizio iscritto all'Albo, e purchè permangano i requisiti di cui al precedente articolo 3, il subentrante può mantenere l'iscrizione, dietro semplice comunicazione al Comune, nella quale dichiara di accettare le condizioni di cui al successivo art. 14.

Art. 13

Agevolazioni e benefici

1. Alle imprese titolari di locali iscritti nell'Albo di cui al precedente articolo 6, e con esclusivo riferimento a tali locali, il Comune può riconoscere misure di agevolazione per quanto di propria competenza, coerentemente con la normativa vigente e in linea ed osservanza dell'atto di programmazione economica dell'Ente.
2. Oltre a quanto sopra, l'Amministrazione Comunale può stabilire, attraverso l'approvazione di specifici piani di intervento, ulteriori misure a sostegno delle attività di cui trattasi, da definire in collaborazione con le organizzazioni di categoria del settore. Tali misure possono comprendere:
 - a) altre agevolazioni sull'applicazione dei tributi comunali, secondo quanto previsto dai regolamenti emananti dal Comune;
facilitazioni inerenti contributi e/o agevolazioni creditizie, anche in collaborazione con altri enti, che favoriscano l'esecuzione di opere di adeguamento alla normativa igienico sanitaria, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla normativa ambientale, antinfortunistica, di sicurezza, nonché di trasformazione tecnologica e di ristrutturazione e restauro degli immobili, degli arredi urbani (dehors, tende, vetrine, ecc.) e delle antiche insegne, nel rispetto delle disposizioni che sono oggetto di disciplina di altri regolamenti;
 - b) facilitazioni per il restauro o l'installazione di elementi di arredo urbano, e di impianti pubblicitari, connessi agli esercizi inseriti nell'Albo comunale, anche attraverso speciale normativa da inserire nei relativi regolamenti;
 - c) deroghe in materia di orari di esercizio dell'attività;
 - d) interventi in materia di segnaletica, di transito e di sosta veicolare in prossimità di talune tipologie di esercizi aderenti all'Albo comunale, tendenti a creare condizioni di circolazione e visibilità adeguate alla loro immagine, compatibilmente con le esigenze generali;
 - e) realizzazione di materiale pubblicitario e documentario sugli esercizi presenti nell'Albo comunale;
 - f) realizzazione di pagine web inerenti le botteghe storiche sul sito internet del Comune;
 - g) promozione dell'attività svolta dalle imprese iscritte attraverso la realizzazione o la partecipazione al finanziamento di manifestazioni culturali, campagne di comunicazione e specifiche azioni per la loro valorizzazione turistica anche attraverso azioni di marketing territoriale;
 - h) promozione e diffusione presso i circuiti turistici della documentazione inerente le botteghe storiche e gli esercizi tradizionali;
 - l) agevolazioni dirette a favorire la nascita di associazioni/consorzi fra gli esercizi iscritti nell'Albo comunale, finalizzati sia ad attività promozionali che di produzione e di adeguamento alle nuove tecnologie.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo dovranno comunque essere conformi alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali nonché agli altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente.

Art. 14

Condizioni e vincoli

1. L'iscrizione all'Albo è subordinata all'accettazione delle seguenti condizioni, che il titolare si impegna a rispettare:
 - a) proseguire l'attività nella stessa sede, con le medesime modalità;
 - b) non modificare mostre, arredi, vetrine ed insegne della ditta, in essere al momento della domanda, salvo il ripristino di quelle originarie (da accertare tramite idonea documentazione) e le opere di restauro;
 - c) comunicare preventivamente al Comune l'intenzione di effettuare interventi sulla struttura edilizia, sugli arredi, sulle insegne e di trasformazione della modalità di gestione; tale comunicazione non è in alcun modo sostitutiva dei necessari adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia edilizia, ambientale, igienico - sanitaria, antinfortunistica, barriere architettoniche, ecc.
2. Qualora l'impresa non rispetti gli impegni assunti ai sensi del precedente punto 1, sarà soggetta alla cancellazione d'ufficio dall'Albo, secondo le modalità previste al precedente art.11.
3. L'Amministrazione Comunale, sentito il Comitato di cui al successivo art. 15, giudicherà gli interventi di cui al precedente comma 1, punto c), valutando se da essi possa risultare alterata l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. In caso tali interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l'appartenenza all'Albo, l'Amministrazione Comunale ne darà tempestiva comunicazione al titolare dell'impresa. Nel caso in cui quest'ultimo decida comunque di procedere agli interventi programmati, l'Amministrazione Comunale considererà non rispettati gli impegni assunti ai sensi del precedente punto 1 e procederà d'ufficio alla cancellazione dell'esercizio dall'Albo secondo le modalità previste al precedente art.11.

Art. 15

Comitato comunale

1. Per gli adempimenti previsti dal presente regolamento, è costituito il Comitato comunale per le Botteghe storiche, nominato dal Sindaco, di cui fanno parte:
 - a) Il Sindaco che lo presiede;
 - b) l'Assessore competente per delega;
 - c) Due Consiglieri Comunali uno di maggioranza e uno di opposizione;
 - d) il Responsabile del Settore comunale che sovrintende alla regolamentazione delle attività commerciali, o suo delegato;
 - e) il Responsabile del Settore Tecnico, o suo delegato;
 - f) il Comandante della Polizia Municipale;
2. Possono essere di volta in volta invitati a partecipare alle riunioni, a seconda delle necessità e competenze richieste su specifici adempimenti, e senza diritto di voto, esperti e studiosi della materia, altri funzionari dell'Amministrazione Comunale o rappresentanti di Enti ed Associazioni anche di categoria esterni.
3. Il Comitato opera validamente con la presenza di almeno n.4 componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
4. Il Comitato è rinnovato ogni cinque anni, e, comunque, in occasione del rinnovo del mandato elettorale.
5. I membri che non partecipano alle sedute dopo tre assenze ingiustificate consecutive sono dichiarati decaduti e devono essere sostituiti.

6. Sono compiti del Comitato comunale:

- a) esprimere parere sulle domande di iscrizione all'Albo di cui all'art. 6;
- b) esprimere parere sull'eventuale marchio distintivo delle imprese iscritte all'Albo;
- c) proporre all'Amministrazione Comunale ogni altra iniziativa tendente alla tutela e valorizzazione degli esercizi commerciali –artigianali in Centro storico;
- d) esaminare le comunicazioni inerenti modificazioni dell'esercizio, che possano comportare un'alterazione dell'immagine tradizionale dello stesso ed esprimere parere in merito limitatamente a quanto disciplinato dal presente Regolamento;
- e) proporre la collocazione in una diversa Sezione dell'Albo comunale, fra quelle indicate al precedente art. 7.

7. Il Comitato esprime proprio parere circa l'ammissione dell'esercizio richiedente all'Albo comunale, nonché alla sua classificazione e sul mantenimento della iscrizione, mediante votazione palese; alle sedute partecipa un dipendente comunale, del settore competente con il compito di redigere il relativo verbale.

8. La partecipazione al Comitato è gratuita e non comporta corresponsione di gettone di presenza.

Art. 16 Controlli

1. L'Amministrazione Comunale potrà disporre, in ogni momento, ispezioni e controlli ai locali con la qualifica di bottega storica al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo delle botteghe storiche, e il mantenimento delle condizioni, a cui tale iscrizione è subordinata.
2. Per tali controlli, si avvarrà del personale operante nell'ambito del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 17 Monitoraggio

1. L'Amministrazione Comunale potrà attivare, nell'ambito di un più generale osservatorio comunale sul commercio, un monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento, anche al fine di acquisire gli elementi di conoscenza utili a definire eventuali ulteriori iniziative da intraprendere per preservare l'immagine della Città, secondo le finalità del presente regolamento.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la delibera di adozione.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta l'esatta imputazione e la relativa capienza, nonché la copertura finanziaria, ai sensi del V° c. dell'art. 55 della L. n° 142/90 come recepito dalla L.R. n° 48/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo	Codice	Gestione	Previsione	Impegni ad oggi	Disponibilità
//	//	comp./res 2018	€ _____	€ _____	€ _____
//	//	comp./res 2018	€ _____	€ _____	€ _____
//	//	comp./res 2018	€ _____	€ _____	€ _____


Li 28/2/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente verbale di deliberazione, dopo la lettura, si sottoscrive.

Il Consigliere Anziano
Adriano Capra

Il Presidente del C.C.
[Signature]



Il Segretario Comunale
[Signature]

E' copia conforme per uso amministrativo.

Li _____

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _____ con prot. n. _____

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria

Il presente atto è stato
Pubblicato all'Albo al
n° _____ reg.
il _____

Il Messo Comunale
F.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione sarà pubblicata all' Albo dal 5/4/2018 al 21/4/2018 a norma dell'art. 197 del vigente O.A.EE.LL. e che contro la stessa non /sono stati presentati reclami.

Li _____

Il Segretario Comunale

F.to _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. _____ comma _____ della L.R. n° 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Li _____

Il Segretario Comunale

F.to _____

E' copia conforme all'originale.

Li _____

Il Segretario Comunale

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

N. _____ del _____ di € _____
N. _____ del _____ di € _____
N. _____ del _____ di € _____

Il Ragioniere

F.to _____